Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 18 febbraio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974, n. **824.**

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 134;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, che approva il regolamento recante norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

Riconosciuta la necessità di sostituire nell'art. 2.4.04, primo comma, di tale regolamento alla dizione « ... temperatura di 5°C » la dizione « temperatura di — 5°C... » in quanto la temperatura di — 5°C (meno 5°C) dà una maggiore sicurezza ai fini della stabilità dei sostegni; di sostituire nell'art. 2.5.05 la dizione « terreno gravante » con quella di « peso gravante »;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1144 del 12 settembre 1969;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 dicembre 1971;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo cocomma dell'art. 2.4.04 del decreto del Presidente della h Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal il seguente:

« che tuttitti i conduttori e le corde di guardia siano integri alla teitemperatura di — 5°C (meno 5 gradi centigradi) e che le spiri normalmente alla linea vento a 130 km/ora ». ».

Art. 2.

Il secondo o comma dell'art. 2.5.05 del decreto del Presidente della h Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal il seguente:

« Per la vererifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente cl che il peso gravante su ogni piedino è quello del terrenono compreso tra il piedino e le generatrici di un conoidede inclinate sulla verticale di un angolo α dipendente dadalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso ». ».

Il presente te decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto » nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della a Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a RrRoma, addì 8 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — DE MITA

Visto, *il Guardadasigilli:* ZAGARI

Registrato allalla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975
Atti di Governerno, registro n. 8, foglio n. 108

DECRETO DIDEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 19 1974, n. 825.

Modificazionini allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRIRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo s statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvovato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e mocodificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e sucuccessive modificazioni;

Veduto il te testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvavato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il re regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nehella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il r regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive r modificazioni;

Vedute le p proposte di modifiche dello statuto formulate dalle e autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciutata la particolare necessità di approvare le nuove mocodifiche proposte;

Sentito il p parere del Consiglio superiore della pubblica istruzioione;

Sulla propcposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Lo statuto o dell'Università degli studi di Bologna, approvato e e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente te modificato come appresso:

Gli articoli da 473 a 478 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 473. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia ed in radiologia diagnostica.

L'iscrizione alla scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che vi possono essere ammessi nel numero massimo di 70 compresi tutti gli anni di corso.

Art. 474. — Diploma di specializzazione in radiologia.

La durata del corso è di 4 anni; le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) Richiami di matematica e fisica generale;
2) Costituzione della materia;
3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) Statistica applicata alla medicina;
5) Informatica e cibernetica applicata alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) Principi generali di radiodiagnostica;
2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) Tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;
4) I mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) Semeiotica radiologica;
6) Diagnostica differenziale radiologica;
7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) Dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) Radiobiologia generale;
2) Danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) Compiti e responsabilità medico legali del radiologo;
3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) Radioprotezione clinica;
6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) Radiobiologia applicata;
2) Fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) Istopatologia speciale dei tumori;

4) Nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) Tecnica e metodica radioterapica;

6) Dosimetria;

7) Clinica radioterapica;

8) Fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) Chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) Dimostrazione di casistica clinica;

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) Elementi di medicina nucleare;

2) Istrumento, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) Dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) Diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) Radioterapia metabolica;

6) Dimostrazione di casistica clinica.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia, protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);

Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);

Radioterapia e terapia fisica (II);

Medicina nucleare (I);

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);

Medicina nucleare (II).

Art. 475 - *Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica.* — La durata dei corsi è di 3 anni (tre); gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) Richiami di matematica e fisica generale;

2) Costituzione della materia;

3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) Statistica applicata alla medicina;

5) Informatica e cibernetica applicata alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) Principi generali di radiodiagnostica;

2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) Tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;

4) I mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) Semeiotica radiologica;

6) Diagnostica differenziale radiologica;

7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) Dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) Radiobiologia generale;

2) Danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) Compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) Radioprotezione chimica;

6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Art. 476 - *Disposizioni comuni ai due corsi.* — I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche, seminari, e, ove sia opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse.

Gli iscritti sono tenuti ad un periodo di internato non inferiore a sei mesi per ogni anno di corso in istituti indicati dal consiglio della scuola con obblighi di frequenza uguali a quelli degli assistenti degli istituti stessi.

Gli iscritti ad entrambi i corsi sosterranno un esame in gruppo di materie in programma nell'anno precedente per essere ammessi all'anno successivo.

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia od in radiologia diagnostica, gli iscritti debbono aver superato un esame in ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta, su argomento radiologico, concordato con il direttore della scuola.

L'art. 561, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia previo concorso interno per titoli ed esami ».

Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 595. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in « Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso » della durata di anni quattro, che conferisce il diploma di specializzazione in « Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ».

Art. 596. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione avviene per titoli ed esami.

Art. 597. — Il numero degli iscritti è di 10 per ogni anno di corso e non potrà superare il numero di 40 (quaranta) per l'intero corso.

Art. 598. — Non sono concesse abbreviazioni di corso.

Art. 599. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (I);
3) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale (I);
4) Anestesiologia;
5) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
6) Semeiotica chirurgica;
7) Radiologia;
8) Traumatologia maxillo-facciale.

2° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (II);
3) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II);
4) Chirurgia plastica-riparatrice (biennale) (I);
5) Anatomia chirurgica;
6) Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
7) Chirurgia ginecologica d'urgenza;
8) Chirurgia urologica d'urgenza.

3° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale (III);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (III);
3) Neurotraumatologia (biennale) (I);
4) Chirurgia plastica-riparatrice (biennale) (II);
5) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
6) Chirurgia toracica d'urgenza;
7) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
8) Chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (IV);
3) Neurotraumatologia (biennale) (II);
4) Fisiopatologia del politraumatizzato;
5) Trattamento del politraumatizzato;
6) Rianimazione.

Art. 600. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso, che si svolgerà presso l'istituto di chirurgia ove ha sede la direzione della Scuola sotto forma di permanenza costante in tale istituto durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera nei vari reparti.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle Università e di ospedali regionali e/o provinciali.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 601. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare, in un unico gruppo, tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e quadriennali saranno sostenuti rispettivamente alla fine di ciascun corso biennale e quadriennale.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 602. — Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati, dopo aver superato tutti gli esami di profitto, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **826**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

(Statuto scuola di specializzazione in radiologia)

Art. 184. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di 12 per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica.

Art. 185. — *A*) La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) Richiami di matematica e fisica generale;

2) Costituzione della materia;

3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) Statistica applicata alla medicina;

5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) Principi generali di radiodiagnostica;

2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) I mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e la loro terapia;

5) Semeiotica radiologica;

6) Diagnostica differenziale radiologica;

7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) Dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) Radiobiologia generale;

2) Danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) Compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radio-protezioni;

5) Radioprotezione chimica;

6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) Radiobiologia applicata;

2) Fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) Istopatologia speciale dei tumori;

4) Nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) Tecnica e metodica radioterapica;

6) Dosimetria;

7) Clinica radioterapica;

8) Fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) Chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) Dimostrazione di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) Elementi di medicina nucleare;

2) Istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) Dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) Diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) Radioterapia metabolica;

6) Dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pra-

tiche e, ove opportuno e possibile da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);

Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);

Radioterapia e terapia fisica (II);

Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);

Medicina nucleare (II).

B) La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) Richiami di matematica e fisica generali;
2) Costituzione della materia;
3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) Statistica applicata alla medicina;
5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) Principi generali di radiodiagnostica;
2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) I mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) Semeiotica radiologica;
6) Diagnostica differenziale radiologica;
7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) Dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) Radiobiologia generale;
2) Danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) Compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radio-protezioni;
5) Radioprotezione chimica;
6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica, gli iscritti, oltre ad avere compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **827**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 281, relativo alla scuola di specializzazione in « Terapia fisica e riabilitazione » è modificato nel senso che le lettere *I*) e *L*) sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

I) Le materie di base sono le seguenti:

1) Principi di anatomia funzionale;
2) Fisiopatologia dell'apparato neuromotore;
3) Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche;
4) Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche;
5) Massoterapia e terapia manuale;
6) Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
7) Idroterapia e balneoterapia;
8) Elettroterapia e elettrologia;
9) Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
10) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
11) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Le materie di caratterizzazione sono le seguenti:

1) Elettromiografia;
2) Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
3) Rieducazione respiratoria;
4) Riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
5) Problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
6) Medicina assicurativa;
7) Rieducazione nei disturbi della visione;
8) Climatoterapia;
9) Problemi di riabilitazione geriatrica;
10) Riqualificazione professionale.

L) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative). Fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra).

2° *Anno*:

Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del III anno);

Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);

Massoterapia e terapia manuale;

Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;

Idroterapia e balneoterapia;

Elettromiografia;

Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;

Riabilitazione nei disturbi del linguaggio;

Medicina assicurativa;

Riqualificazione professionale.

3° *Anno*:

Elettroterapia ed elettrologia;

Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;

Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;

Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico;

Rieducazione respiratoria;

Climatoterapia;

Problemi di riabilitazione geriatrica;

Rieducazione nei disturbi della visione;

Problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **828.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geologia e paleontologia del quaternario;
Biofisica;
Storia della scienza;
Biochimica fisica.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Geologia e paleontologia del quaternario;
Biofisica;
Storia della scienza;
Biochimica fisica.

Nello stesso articolo, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geologia e paleontologia del quaternario;
Storia della scienza.

Art. 81 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è aggiunto quello di « Storia della scienza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 829.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « Igiene mentale ».

Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chirurgia vascolare;
Fisiopatologia chirurgica;
Istochimica normale e patologica;
Virologia applicata all'epidemiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 40

LEGGE 31 gennaio 1975, n. 8.
Variazioni al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1974 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella.

Art. 2.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO PER L'ESERCIZIO 1974.

ENTRATA

In aumento:

RUBRICA 1 — *Azienda tabacchi*

Cap. 101. — Provento della fabbricazione, ecc.	L.	87.000.000.000

RUBRICA 2 — *Azienda sali*

Cap. 121. — Proventi della produzione, ecc.	»	500.000.000

RUBRICA 5 — *Servizi promiscui*

Cap. 177. — Recupero dell'imposta sul valore aggiunto, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. 178. — Rimborso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	2.000.000.000
Totale degli aumenti	L.	91.000.000.000

SPESA

In aumento:

RUBRICA 2 — *Azienda tabacchi*

Cap. 191. — Compra di tabacchi, ecc.	L.	64.970.000.000
Cap. 193. — Spese per acquisto di materiali, ecc.	»	18.000.000.000
Cap. 194. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	340.000.000

RUBRICA 3 — *Azienda sali*

Cap. 228. — Spese per acquisto di materiali, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. 229. — Trasporto di sali, ecc.	»	1.690.000.000

RUBRICA 6 — *Servizi di distribuzione e vendita*

Cap. 275. — Spese per il funzionamento dei depositi, ecc.	»	3.000.000.000
Totale degli aumenti	L.	91.000.000.000

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. 9.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla medesima facoltà dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 658 e 216 del 25 giugno 1964 e del 26 marzo 1971, concernente la ripartizione dei posti di assistente ordinario di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073, della legge 20 marzo 1064, n. 115 e della legge 24 febbraio 1967, numero 62;

Viste le delibere della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Firenze, datate rispettivamente 25 settembre e 2 ottobre 1974;

Ritenuta necessaria un'ulteriore assegnazione di due posti di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (R) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze in considerazione dell'aumentato numero degli iscritti alla predetta facoltà e della rilevanza dell'insegnamento di patologia speciale medica e metodologica clinica;

Ritenuto che l'esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (R) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze di due posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di clinica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 658 e 216 sopra citati;

Considerato che l'Università di Sassari ha dato il suo assenso al trasferimento dei posti di assistente assegnati alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 658 e 216 sopra citati;

Considerato che nella citata delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è stata dichiarata l'affinità della materia di clinica medica generale e terapia medica con la patologia speciale medica e metodologica clinica;

Ritenuto che i posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 658 e 216 sopra citati risultano occupati dai dottori Gianfranco Gensini e Giulio Masotti che hanno dato il loro assenso al trasferimento presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (R) della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di assistente già assegnati alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 658 e 216 del 25 giugno 1964 e del 26 marzo 1971, sono attribuiti alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (R) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

I dottori Gianfranco Gensini e Giulio Masotti, che occupano i posti stessi in qualità di assistenti ordinari, vengono con il loro consenso trasferiti alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (R) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. 10.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova alla medesima facoltà dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1° aprile 1967, concernente la ripartizione dei posti di assistente ordinario di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le delibere della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Bologna, datate rispettivamente 20 novembre e 15 dicembre 1973;

Ritenuta necessaria l'assegnazione di un ulteriore posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica generale ed inorganica prima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna in considerazione dell'aumentato numero degli iscritti alla predetta facoltà e della rilevanza dell'insegnamento di chimica generale ed inorganica;

Ritenuto che l'esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la prima cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna di un posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica n. 343, sopra citato;

Considerato che l'Università di Padova ha dato il suo assenso al trasferimento del posto di assistente assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con decreto del Presidente della Repubblica n. 343, sopra citato;

Considerato che nella citata delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è stata dichiarata l'affinità della materia di chimica fisica con la chimica generale ed inorganica;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, con decreto del Presidente della Repubblica n. 343 sopra citato risulta occupato dalla dott.ssa Maria Giovanna Tubertini nata Bettoli che ha dato il suo assenso al trasferimento presso la prima cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente già assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1° aprile 1967, è attribuito alla prima cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

La dottoressa Maria Giovanna Tubertini nata Bettoli, che occupa il posto stesso in qualità di assistente ordinario, viene con il suo consenso trasferita alla prima cattedra di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. 11.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 26 marzo 1971, concernente la ripartizione dei posti di assistente ordinario di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le delibere della facoltà di economia e commercio e del senato accademico dell'Università di Roma, datate rispettivamente 24 ottobre e 29 novembre 1974;

Ritenuta necessaria l'assegnazione di un ulteriore posto di assistente ordinario alla prima cattedra di diritto amministrativo della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma in considerazione dell'aumentato numero degli iscritti alla predetta facoltà e della rilevanza dell'insegnamento di diritto amministrativo;

Ritenuto che l'esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la prima cattedra di diritto amministrativo della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma di un posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto regionale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica n. 216 sopra citato;

Considerato che l'Università di Salerno ha dato il suo assenso al trasferimento del posto di assistente assegnato alla cattedra di diritto regionale della facoltà di economia e commercio con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 sopra citato;

Considerato che nella citata delibera della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è stata dichiarata l'affinità della materia di diritto regionale con il diritto amministrativo;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto regionale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 sopra citato risulta occupato dalla dott.ssa Maria Vittoria Avagliano Lupò che ha dato il suo assenso al trasferimento presso la prima cattedra di diritto amministrativo della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente già assegnato alla cattedra di diritto regionale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 26 marzo 1971 è attribuito alla prima cattedra di diritto amministrativo della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

La dott.ssa Maria Vittoria Avagliano Lupò, che occupa il posto stesso in qualità di assistente ordinario, viene con il suo consenso trasferita alla prima cattedra di diritto amministrativo della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. **12.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla medesima facoltà dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 12 febbraio 1968, concernente la ripartizione dei posti di assistente ordinario di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la delibera del comitato tecnico della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, datata 17 settembre 1973;

Ritenuta necessaria l'assegnazione di un ulteriore posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona in considerazione dell'aumentato numero degli iscritti alla predetta facoltà e della rilevanza dell'insegnamento della patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

Ritenuto che l'esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona di un posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 sopra citato;

Considerato che l'Università di Sassari ha dato il suo assenso al trasferimento del posto di assistente assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 sopra citato;

Considerato che nella citata delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è stata dichiarata l'affinità della materia di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica con la patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 sopra citato risulta occupato dal dottor Vittorio Saba che ha dato il suo assenso al trasferimento presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente già assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica numero 146 del 12 febbraio 1968 è attribuito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Il dottor Vittorio Saba che occupa il posto stesso in qualità di assistente ordinario, viene con il suo consenso trasferito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. **13.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla medesima facoltà dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973, registro n. 52, foglio n. 180, concernente il trasferimento di cinque posti di assistente di ruolo dalla prima cattedra di malattie infettive alla terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 sopra indicato;

Viste le delibere della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Cagliari rispettivamente in data 5 e 16 ottobre 1973;

Ritenuta necessaria l'assegnazione di un ulteriore posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica delle malattie infettive e tropicali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, in considerazione dell'aumentato numero degli iscritti alla predetta facoltà e della rilevanza dell'insegnamento di clinica delle malattie infettive e tropicali;

Ritenuto che l'esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di clinica delle malattie infettive e tropicali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di un posto di assistente ordinario assegnato alla terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con decreto ministeriale 10 aprile 1973, sopra citato;

Considerato che l'Università di Roma ha dato il suo assenso al trasferimento del posto di assistente assegnato alla terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia con decreto ministeriale 10 aprile 1973, sopra citato;

Considerato che nella citata delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è stata dichiarata l'affinità della materia di clinica medica generale e terapia medica con la clinica delle malattie infettive e tropicali;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con decreto ministeriale 10 aprile 1973, sopra citato, risulta occupato dal dott. Guglielmo Taglieri che ha dato il suo assenso al trasferimento presso la cattedra di clinica delle malattie infettive e tropicali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente già assegnato alla terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto ministeriale 10 aprile 1973 è attribuito alla cattedra di clinica delle malattie infettive e tropicali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Il dottor Guglielmo Taglieri, che occupa il posto stesso in qualità di assistente ordinario, viene con il suo consenso trasferito alla cattedra di clinica delle malattie infettive e tropicali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 112

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1974.

Determinazione del tasso di interesse base da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis, rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visti in particolare gli articoli 4 e 5-*bis*, sub articoli 6 e 7 della legge n. 357 i quali prevedono la concessione a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont di finanziamenti ad un tasso di interesse non superiore al 3% restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso di interesse fissato nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito fondiario e quello predetto;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 delle convenzioni stipulate con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie e la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, approvate rispettivamente con decreti del 5 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 77, e 22 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 241, il tasso base di interesse da praticare per le suddette operazioni è stato fissato nella misura dell'8,50 per cento;

Visto il primo comma dell'art. 10 delle medesime convenzioni il quale stabilisce che in relazione alla situazione del mercato finanziario la misura del tasso dell'8,50% può essere modificata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere della Banca d'Italia;

Visto il decreto interministeriale n. 330609/5-A del 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 20, con il quale il tasso base di interesse è stato determinato nella misura massima del 9% annuo per i contratti condizionati stipulati a partire dalla predetta data del 1° febbraio 1973;

Vista la delibera del 18 luglio 1974, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha fissato al 13,80% il tasso base di riferimento per i finanziamenti previsti da leggi sul credito agevolato, dando mandato al Ministro per il tesoro, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, di fissare il tasso base per ciascun settore di intervento da applicarsi a tutte le operazioni che verranno stipulate dopo la data dei relativi provvedimenti;

Vista la lettera n. 116094 del 12 agosto 1974, con la quale la Banca d'Italia ha espresso l'avviso che il tasso base da applicarsi alle operazioni in questione vada determinato nella misura del 13 per cento annuo;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse fissato nell'art. 2 delle convenzioni stipulate con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie e la sezione autonoma di credito fon-

diario della Banca nazionale del lavoro, nelle premesse citate, è determinato nella misura massima del 13% annuo.

Detto tasso ha efficacia dalla data del presente decreto e si applica ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla detta data.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1975
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 113

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis, rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5-*bis*, rispettivamente sub articoli 6 e 7 della legge n. 357, i quali prevedono la concessione a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont di finanziamenti ad un tasso di interesse non superiore al 3% restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso di interesse fissato nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito fondiario e quello predetto;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la misura dei tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici è stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal predetto Comitato la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il medesimo art. 1 della cennata legge n. 397 con il quale si fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse;

Considerato che con decreto interministeriale numero 625065/5-A del 14 settembre 1974, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, il tasso base del 9%, vigente anteriormente al 18 luglio 1974, è stato elevato al 13% annuo;

Ritenuto, pertanto, che il tasso agevolato del 3% previsto dalla legge n. 1457, sopracitata, debba essere elevato al 4,35%, arrotondato, per conservare la stessa proporzione esistente tra il tasso base ed il tasso agevolato anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi a carico dei beneficiari dei finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-*bis*, rispettivamente sub articoli 6 e 7 della legge n. 357, citata nelle premesse, viene determinato nella misura del 4,35% in ragione di anno.

Detto tasso si applica, in conformità a quanto stabilito dal medesimo art. 1 della legge n. 397 sui finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 397.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1975
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 114

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo straordinario al comune di Lentini per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, con il quale il comune di Lentini è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito,

in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Lentini decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Lentini decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 157

(509)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo straordinario al comune di Maglie per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, con il quale il comune di Maglie è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Maglie decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Maglie decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 158

(510)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Pontremoli per il restauro e la ristrutturazione dell'edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1974, con il quale il comune di Pontremoli è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il restauro e la ristrutturazione dell'edificio adibito a sede di pretura ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per il restauro e la ristrutturazione dell'edificio giudiziario di Pontremoli decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per il restauro e la ristrutturazione dell'edificio giudiziario di Pontremoli decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 164

(451)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Este.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare del monte Murale, interessante il comune di Este, ad estensione del precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Este;

Visto l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Carlo Ferretto, ed altri, proprietari di immobili siti nella zona, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, unitamente alle località viciniori (già sottoposte a tutela), costituisce un complesso paesaggistico unitario che occorre considerare nella sua interezza: basti pensare alle visuali panoramiche esistenti dalla strada statale n. 247 e dalla strada provinciale n. 6 (Ca' Borin). Tale zona con la sua verdeggiante altura, con le ville e parchi alternati a colture varie costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona collinare di monte Murale sita nel territorio del comune di Este ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 C. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud dalla strada provinciale n. 6 « di Ca' Borin », successivamente dal limite della zona vincolata con decreto ministeriale 14 ottobre 1958, nonchè dalla zona vincolanda in comune di Este a seguito del parere della commissione provinciale bellezze naturali in data 2 dicembre 1967, quindi ad ovest dalla strada statale numero 247, a nord e ad est dal confine del comune di Este con il comune di Baone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Este provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Verbale della seduta del 27 febbraio 1970

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 27 febbraio 1970 alle ore 18,30, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione passa alla trattazione del seguente argomento:

proposta di estensione del vincolo sul territorio collinare (monte Murale) del comune di Este.

A tal punto interviene alla riunione anche il geom. Giorgio Meneghini, assessore del comune di Este, delegato a rappresentare il sindaco del predetto comune, impossibilitato a partecipare alla seduta.

(*Omissis*).

Dopo breve discussione, la commissione esprime concordemente il parere che sussistano i requisiti di bellezza naturale previsti dalla legge, cosicchè, nell'interesse pubblico, si ravvisa l'opportunità di evitare che il paesaggio locale abbia ad essere ulteriormente deturpato e alterato, come purtroppo già avvenuto in passato specie in conseguenza della locale attività estrattiva.

Conseguentemente, la commissione, ad unanimità di voti, delibera di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, l'estensione, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, del vincolo di protezione previsto dalle citate norme al territorio del comune di Este delimitato, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, come segue:

a sud dalla strada provinciale n. 6 « di Ca' Borin », successivamente dal limite della zona vincolata con decreto in data 14 ottobre 1958 in premesse citato, nonchè dalla zona vincolanda in comune di Este a seguito del citato parere della commissione bellezze naturali in data 2 dicembre 1967, quindi ad ovest dalla strada statale n. 247, a nord e ad est dal confine del comune di Este con il comune di Baone.

(*Omissis*).

(938)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975

Determinazione del tasso di interesse a carico della Banca d'Italia sui depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato, effettuati dalle aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, numero 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, numero 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione del 30 gennaio 1975 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito con il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Sui depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato, effettuati dalle aziende di credito presso la Banca d'Italia in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 1141, e successive modificazioni e integrazioni, verrà corrisposto a partire dal 1° febbraio 1975 il tasso di interesse nella misura del 5,50% a carico della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1975.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli della « Associazione produttori ortofrutticoli calabresi », in Rosarno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda in data 14 gennaio 1974, con la quale la « Associazione produttori ortofrutticoli calabresi (A.P.O.C.) », con sede in Rosarno (Reggio Calabria), ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la precitata associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del menzionato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria con nota del 23 novembre 1974;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella seduta del 17 ottobre 1974;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella « Associazione produttori ortofrutticoli calabresi (A.P.O.C.) », con sede in Rosarno (Reggio Calabria), via Nazionale, 178, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro: MARCORA

(1225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 in data 3 gennaio 1975 relativa all'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive dei componenti il Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento elettorale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, debbono essere apportate le seguenti modifiche:

alla pag. 26, gruppo 10.02, n. 38, a fianco del nominativo Allorio Enrico leggasi *Milano* e non *Milano S. Cuore;*

alla pag. 27, gruppo 10.04, deve intendersi depennato il n. 14 corrispondente al nominativo Volpato Mario, Venezia - Economia e commercio;

alla pag. 26, gruppo 10.02, deve intendersi depennato il n. 8 corrispondente al nominativo Arcelli Mario, Padova - Scienze politiche e deve intendersi aggiunto a pag. 25, gruppo 10.01, tra i docenti di economia politica con il numero *16-bis;*

alla pag. 28, gruppo 10.06, n. 15, a fianco del nominativo Nebbia Giorgio leggasi *Roma - « Pro Deo » - Economia e commercio* e non *Bari - Economia e commercio;*

alla pag. 27, gruppo 10.04, n. 24, leggasi *Ferreri Carlo* e non *Ferrari Carlo;*

alla pag. 26, gruppo 10.03, deve intendersi depennato il n. 2 corrispondente al nominativo De Marchi Francesco, Trento - Sociologia e deve intendersi aggiunto alla stessa pagina, gruppo 10.03, fra i docenti di sociologia con il numero *9-bis;*

alla pag. 27, gruppo 10.03, deve intendersi depennato il n. 39 corrispondente al nominativo Zaninelli Sergio, Trento - Sociologia e deve intendersi aggiunto alla pag. 26, gruppo 10.03, fra i docenti di storia economica con il n. *38-bis;*

alla pag. 27, gruppo 10.04, deve intendersi depennato il n. 45 corrispondente al nominativo Curatolo Renato, Firenze - Economia e commercio e deve intendersi aggiunto alla stessa pagina, gruppo 10.04, fra i docenti di statistica con il n. *19-bis;*

alla pag. 25, gruppo 10.01, deve intendersi depennato il n. 12 corrispondente al nominativo Toniolli Marco, Padova - Scienze politiche e deve intendersi aggiunto alla stessa pagina, gruppo 10.01, fra i docenti di economia politica con il n. *42-bis;*

alla pag. 27 deve intendersi aggiunta al gruppo 10.05 la materia « Matematica finanziaria - Istituzioni di matematica attuariale »; ed ivi iscritto con il n. 14-*bis* il nominativo Emanuelli Filippo, Roma - Scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

alla pag. 27, deve intendersi aggiunta al gruppo 10.04 la materia « Metodologia statistica della ricerca sperimentale »; ed ivi iscritto con il n. 14-*bis* il nominativo Herzel Amato, Roma - Scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

(1097)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « La Vittoria »

Con decreto 28 novembre 1974, n. 1514, la S.a.s. « S.C.A.M.I.F. » di Belfrond Adriano e C., in Aosta, via S.T. Martin di Corleans n. 137, è stata autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale « La Vittoria », di cui ai decreti ministeriali 4 marzo 1926, n. 72 e 23 luglio 1971, n. 1167.

(1157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.102.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(709/M)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(688/M)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(689/M)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(690/M)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(691/M)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(692/M)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.602.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(693/M)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(694/M)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Nemoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(695/M)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(696/M)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(697/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.641.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(698/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(699/M)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(700/M)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(701/M)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(702/M)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(703/M)

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Basciano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.329.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(704/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(705/M)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(706/M)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Torano Nuovo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.723.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(707/M)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.987.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(708/M)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.903.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(710/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(711/M)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.788.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(712/M)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(713/M)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Gabicce Mare (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(714/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.388.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(715/M)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(716/M)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717/M)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.206.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718/M)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721/M)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.869.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723/M)

Autorizzazione al comune di Meta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, il comune di Meta (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.463.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724/M)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.699.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725/M)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.909.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727/M)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727/M)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728/M)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.014.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730/M)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731/M)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.193.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732/M)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735/M)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.893.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737/M)

Autorizzazione al comune di Olivola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Olivola (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738/M)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739/M)

Autorizzazione al comune di Villaputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Villaputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740/M)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741/M)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742/M)

Autorizzazione al comune di Petacciato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Petacciato (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.099.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(743/M)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(744/M)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(745/M)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1975, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746/M)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1975, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

496 Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 29 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 24 luglio 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 1, con il quale alla « Sabazia Mineraria » S.p.a., in Roma, è conferita, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite denominata « Baccala » sita nel territorio del comune di Bracciano (Roma).

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 17 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 24 luglio 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 2, con il quale alla « MI.R E. » Mineraria indagini ricerche esercizi S.p.a., in Roma, è conferita, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite e baritina denominata « Pian Auta », sita nel territorio dei comuni di Viterbo e Vitorchiano (Viterbo).

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 28 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 24 luglio 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 3, con il quale alla « Gemineral » S.p.a., in Roma, è conferita, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite denominata « Le Cerquette di Monte Loreto », sita nel territorio del comune di Roma.

(1126)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che alla data del 30 novembre 1974, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, erano disponibili undici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè corredato del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica o in discipline nautiche conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1975.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1975.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata al rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1975. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, la tessera ferroviaria personale non scaduta di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1975) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il

quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che entro il termine perentorio di cui all art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1975
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 374

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiattivo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A-B-C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori - Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema internazionale - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Rumore e distorsione.

4) Trasmissione telefonica a grande distanza; sistemi a correnti vettrici; trasmissione su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

5) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistemi di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

6) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

8) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori, amplificatori di potenza.

9) Ricevitori radioelettrici.

10) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenne a cortina - Antenne rombiche - Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

11) Trasmissione telefonica su ponte radio a fasci multipli a media e grande capacità.

12) Descrizione e criteri per il progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

13) Elementi della teoria dei controlli automatici; cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

Materie giuridico-amministrative:

1) Contabilità di Stato.

2) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Lingua estera:

Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . .
(conome e nome)
nato il . . . . nel comune di . . . (provincia di . . . .) domiciliato in via/piazza .
n. . . cap . . . comune . . . . (provincia di .
. .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato I, al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di
dal . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di .
del corso di laurea di . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . .,

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . .,

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . (2);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . data .

Firma . . . (3)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(602)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile di ufficiale nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, trentasette posti di ufficiale, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o al reparto servizi centrale dell'Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di ufficiale nel predetto ruolo, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 30 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: RADI

(1076)

Posti d'impiego civile di preparatore chimico nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, due posti di preparatore chimico, spettanti ai sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa del-

l'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o al reparto servizi centrale dell'Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di preparatore chimico nel predetto ruolo, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 30 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: RADI

(1077)

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1974 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centonovanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquantacinque ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1974-75, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 175;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centonovanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquantacinque ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1974-75:

Presidente:

cap. vasc. Celli Danilo.

Membri fissi:

cap. freg. Magnanini Manlio;
cap. corv. (GN) Ferraro Gaetano.

Membri aggregati per la matematica:

cap. corv. Longo Francesco;
Guerra prof. Sergio;
Giannuzzi prof. Gennaro;
Politi prof. Giuseppe.

Membri aggregati per le lingue estere:

Tollemache prof. Federico;
Dini prof. Emilio.

Segretario senza voto:

cap. corv. Minervini Massimo.

Ai professori universitari facenti parte la commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1974
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 176

(1168)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1974 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centonovanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquantacinque ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1974-75, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 175;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centonovanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquantacinque ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1974-75;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Politi, per inderogabili esigenze di servizio, è sostituito dal prof. Franco Vettori nell'incarico di membro aggregato per l'esame di matematica della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale di centonovanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare centotrentacinque al Corpo di stato maggiore e cinquantacinque ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1974-75, a decorrere dal 25 settembre 1974.

Al prof. Franco Vettori sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 192

(1169)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto in data 9 ottobre 1973;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Domenico Conte, deceduto in data 30 novembre 1974;

Visto il telegramma, in data 5 dicembre 1974, della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Draicchio, primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto in data 9 ottobre 1973, in sostituzione del dott. Domenico Conte.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 9

(1211)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5744 del 10 dicembre 1970 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Acquaviva, Cassano, Minervino, Noci;

Visto il proprio decreto n. 25722 del 14 dicembre 1971 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il telegramma in data 9 luglio 1974 con il quale il dott. Emidio Frascione ed il dott. Stelio Puntillo, rispettivamente presidente e componente della commissione di cui al citato decreto n. 25722, comunicano le loro dimissioni per esigenze di servizio;

Vista la nota n. 400.1/I.31-C/1911 in data 9 ottobre 1974 con la quale il Ministero della sanità, in sostituzione dei predetti dottori, comunica i nominativi dei dottori Leonida Leone, ispettore generale amministrativo e Ennio Prozzo, primo dirigente medico, per lo svolgimento delle funzioni di presidente e componente della commissione giudicatrice in questione;

Ritenuto, pertanto di dover modificare il decreto n. 25722 citato nel senso predetto;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 25722 in data 14 dicembre 1971, le funzioni di presidente della commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse saranno svolte dal dott. Leonida Leone, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Emidio Frascione, dimissionario per motivi di servizio.

Le funzioni di componente verranno svolte dal dott. Ennio Prozzo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Stelio Puntillo, dimissionario per motivi di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni interessati, e della prefettura di Bari.

Bari, addì 12 dicembre 1974

Il medico provinciale: BARNABA

(746)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1974, n. **11.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 (1° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale, *numero straordinario della Regione n.* 58 *dell'*11 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1974, n. **12.**

Ulteriore aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, concernente: « Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale, *numero straordinario della Regione n.* 58 *dell'*11 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, per la corresponsione a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell'indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a L. 287.000.000.

Art. 2.

Al maggior onere di L. 95.000.000 si provvede, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 dicembre 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(270)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1974, n. **13.**

Istituzione delle carriere speciali dei conservatori dei libri fondiari e degli aiutanti tavolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CARRIERA SPECIALE DEI CONSERVATORI DEI LIBRI FONDIARI

Art. 1.

E' istituita la carriera speciale dei conservatori dei libri fondiari con la dotazione organica di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

La carriera comprende le qualifiche di conservatore capo e di conservatore nell'ambito delle quali sono previste più classi di stipendio da conferire in base alle anzianità indicate nella tabella di cui al comma precedente.

Art. 2.

La nomina a conservatore si consegue mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 3.

La promozione a conservatore capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori che abbiano maturato cinque anni di anzianità nella classe terminale della qualifica.

Art. 4.

I conservatori dei libri fondiari, oltre ad attendere agli adempimenti di cui alle leggi regionali 8 novembre 1950, n. 17 e 5 novembre 1960, n. 22, ed al relativo regolamento di esecuzione, provvedono all'esame delle domande tavolari e dei documenti allegati, al confronto tavolare, all'autenticazione degli estratti tavolari e di altri atti, delle copie dei decreti tavolari e dei documenti, nonchè a quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

I conservatori devono provvedere alla trattazione delle pratiche tavolari in collaborazione con il giudice tavolare.

Art. 5.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto dei libri fondiari di cui alla tabella *B* annessa alla legge regionale 27 agosto 1964, n 26, sostituita dalla tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, in servizio alla data del 1° gennaio 1974, sono inquadrati, con effetto dalla data predetta, nella nuova carriera speciale istituita con l'art. 1 della presente legge, secondo le seguenti disposizioni:

I conservatori capi sono inquadrati, mantenendo l'ordine di ruolo, nella qualifica di conservatore capo della nuova carriera, con l'attribuzione della classe corrispondente al parametro 443 ed il riconoscimento, per intero agli effetti della attribuzione degli aumenti periodici e per metà agli effetti della attribuzione della classe superiore, dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1973, nella qualifica di provenienza. Nei confronti dei conservatori capi che rivestivano tale qualifica alla data del 30 giugno 1970, l'anzianità maturata nella qualifica stessa è computata per intero, agli effetti dell'attribuzione della classe superiore. L'anzianità eccedente rispetto a quella richiesta per la classe da conferire, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti periodici.

I conservatori principali, i primi conservatori, i conservatori ed i conservatori aggiunti sono inquadrati come segue, mantenendo l'ordine di ruolo, nella qualifica di conservatore della nuova carriera:

1) conservatori principali con oltre sedici anni di anzianità nella carriera alla data del 31 dicembre 1973: classe di stipendio corrispondente al parametro 387 con riconoscimento dell'anzianità maturata, alla data predetta, nella qualifica di provenienza; ai soli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici detta anzianità viene maggiorata di tre anni;

2) conservatori principali con meno di sedici anni di anzianità nella carriera alla data del 31 dicembre 1973: classe di stipendio corrispondente al parametro 341, con riconoscimento dell'anzianità maturata, alla data predetta nella qualifica di provenienza;

3) primi conservatori: classe di stipendio corrispondente al parametro 307 senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;

4) conservatori: classe di stipendio corrispondente al parametro 257 senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;

5) conservatori aggiunti: classe di stipendio corrispondente al parametro 218, con riconoscimento dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1973 nella carriera di provenienza.

I conservatori aggiunti, assunti in servizio posteriormente al 1° gennaio 1974, sono inquadrati nella nuova carriera con gli stessi criteri di cui al punto 5) del precedente comma, con effetto dalla data di assunzione nella carriera di provenienza.

Art. 6.

Con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento del personale di cui all'art. 5 della presente legge nella carriera speciale istituita con il precedente art. 1, è soppressa la tabella *B* annessa alla legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, sostituita dalla tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Capo II

CARRIERA SPECIALE DEGLI AIUTANTI TAVOLARI

Art. 7.

E' istituita la carriera speciale degli aiutanti tavolari, con la dotazione organica di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

La carriera comprende le qualifiche di aiutante superiore tavolare e di aiutante tavolare; nell'ambito di quest'ultima qualifica sono previste più classi di stipendio da conferire in base alle anzianità indicate nella tabella di cui al comma precedente.

Art. 8.

La nomina ad aiutante tavolare si consegue mediante concorso pubblico, per esame speciale, consistente in una prova pratica, al quale sono ammessi:

a) gli impiegati regionali della carriera esecutiva del ruolo amministrativo che abbiano maturato quattro anni di anzianità nella carriera;

b) coloro che oltre ai requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei libri fondiari.

La prova pratica di cui al comma precedente consiste nell'effettuazione di iscrizioni tavolari disposte con decreto del giudice tavolare, nonchè nella stesura di estratti tavolari.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esame speciale, per la nomina ad aiutante tavolare è composta dall'ispettore regionale dei libri fondiari, con funzioni di presidente, da due funzionari del ruolo amministrativo con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due conservatori dei libri fondiari con qualifica di conservatore capo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio regionale.

Art. 10.

La promozione ad aiutante superiore tavolare si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli aiutanti tavolari che abbiano maturato tre anni di anzianità nella classe terminale della qualifica.

Art. 11.

Gli aiutanti tavolari effettuano le iscrizioni nel libro maestro in conformità alle decisioni contenute nel decreto del giudice tavolare, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri, alla stesura degli estratti tavolari e di altri atti, delle copie dei decreti tavolari e dei documenti, alla notificazione degli atti tavolari, nonchè a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Nella prima attuazione della presente legge saranno ammessi a concorso per la nomina di aiutante tavolare i quattro quinti dell'intera dotazione organica della tabella istituita con l'art. 7 della presente legge.

Il concorso è riservato agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei libri fondiari di cui alla tabella n. 29 approvata con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, che, alla data di indizione del concorso, abbiano maturato quattro anni di anzianità nella carriera. Ai fini dell'ammissione al concorso è riconosciuto per intero il servizio prestato presso le commissioni per l'impianto o il ripristino dei libri fondiari.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente saranno inquadrati, nella qualifica di aiutante tavolare, mantenendo l'ordine di ruolo della carriera di provenienza, secondo le seguenti disposizioni:

1) coadiutori superiori e coadiutori principali con oltre tredici anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 260, con riconoscimento dell'anzianità della carriera di provenienza per la parte eccedente i dieci anni; agli effetti della attribuzione degli aumenti periodici detta anzianità viene computata per non più di otto anni;

2) coadiutori principali con oltre nove anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 260, senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;

3) coadiutori principali con meno di nove anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 218, senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;

4) coadiutori: classe di stipendio corrispondente al parametro 188, con riconoscimento dell'anzianità maturata al 1° gennaio 1974 nella carriera di provenienza, per la parte eccedente i quattro anni.

Il servizio prestato presso le commissioni per l'impianto o il ripristino dei libri fondiari non utilizzato per l'ammissione al concorso di cui all'art. 12, è riconosciuto per metà e comunque per non più di due anni sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici che della classe superiore all'iniziale.

L'inquadramento nella qualifica di aiutante tavolare sarà disposto con effetto dal 1° gennaio 1974; per gli impiegati di cui al punto 4) che a tale data non avevano ancora maturato la prescritta anzianità di quattro anni, sarà disposto con effetto dal primo giorno del mese successivo al compimento della anzianità stessa.

Art. 14.

Nella prima attuazione della presente legge la promozione alla qualifica di aiutante superiore tavolare avrà effetto dal 1° gennaio 1975.

Art. 15.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei libri fondiari di cui alla tabella n. 29 approvata con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, che non abbiano preso parte al concorso previsto dall'art. 12 della presente legge per la nomina ad aiutante tavolare o che non siano stati dichiarati vincitori del concorso stesso, sono trasferiti, d'ufficio, con la medesima anzianità di qualifica e di carriera, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva di cui alla tabella n. 3 approvata con l'art. 12 della sopracitata legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Per i coadiutori superiori ed i coadiutori principali il trasferimento nel ruolo amministrativo sarà disposto, all'occorrenza, anche in soprannumero. In tal caso viene lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo predetto.

Con effetto dalla data del provvedimento di trasferimento del personale di cui al presente articolo è soppressa la tabella n. 29 approvata con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Capo III

NORME COMUNI ALLE DUE CARRIERE E NORME FINALI

Art. 16.

Nelle promozioni da conferire ai sensi degli articoli 3 e 10 della presente legge, per ogni anno di servizio nella classe terminale della qualifica di conservatore rispettivamente della qualifica di aiutante tavolare, oltre all'anzianità minima prevista dagli articoli predetti per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione del personale attribuisce un coefficiente di anzianità pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Art. 17.

Salvo quando disposto dalla presente legge, per il personale della carriera speciale dei conservatori dei libri fondiari e della carriera speciale degli aiutanti tavolari, valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del restante personale regionale.

Art. 18.

In sede di inquadramento nelle nuove carriere, al personale provvisto di stipendio superiore a quello che verrebbe a percepire nella nuova posizione, sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello già in godimento nella carriera di provenienza.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio di ciascuna qualifica successive alla prima, si osservano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 19.

Le funzioni di segretario delle commissioni di impianto o ripristino dei libri fondiari, di cui all'art. 9 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 ed all'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, sono esercitati da un dipendente regionale scelto tra il personale della carriera direttiva dei libri fondiari o tra il personale della carriera speciale dei conservatori dei libri fondiari.

Per l'espletamento dei lavori delle commissioni di cui al comma precedente, possono essere assegnati in via temporanea alle commissioni stesse dipendenti regionali scelti tra il personale della carriera speciale dei conservatori dei libri fondiari e della carriera speciale degli aiutanti tavolari.

Art. 20.

Nei confronti del personale indicato nell'articolo precedente continuano ad avere vigore, per quanto concerne il trattamento di missione allo stesso spettante, le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 21.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 22.

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 65 milioni, si provvede per l'esercizio finanziario 1974 mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 dicembre 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

TABELLA *A*

CARRIERA SPECIALE DEI CONSERVATORI DEL LIBRO FONDIARIO

Qualifica	Parametro	Anni di percorrenza nella classe di stipendio	Numero dei posti
Conservatore capo	487	—	15
	443	4	—
Conservatore	387	5	—
	341	4	—
	307	4	—
	257	4	45
	218 (1)	4	—

(1) L'assegno perequativo viene corrisposto nella misura spettante al personale della carriera di concetto del corrispondente parametro.

TABELLA B

CARRIERA SPECIALE DEGLI AIUTANTI TAVOLARI

Qualifica	Parametro	Anni di percorrenza nella classe di stipendio	Numero dei posti
Aiutante superiore tavolare	302	—	12
Aiutante tavolare	260	3	—
	218 (1)	5	38
	188 (1)	4	—

(1) L'assegno perequativo viene corrisposto nella misura spettante al personale della carriera esecutiva del corrispondente parametro.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1974, n. 14.
Nuove norme riguardanti il personale operaio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella organica n 37 approvata con l'art. 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Ai capi operai ed agli operai specializzati che esercitano mansioni di sorveglianza degli operai nei cantieri di lavori forestali ed idraulico-forestale, nei vivai forestali, nelle segherie e nelle proprietà demaniali e nei magazzini di deposito del materiale e delle attrezzature in dotazione delle aziende speciali di sistemazione montana, è attribuita la qualifica di capo squadra di prima classe rispettivamente di capo squadra di seconda classe.

Art. 3.

Gli operai specializzati, qualificati e comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno un anno le mansioni di sorveglianza di cui all'articolo precedente e gli operai qualificati che sovraintendono alle operazioni ittiologiche possono essere inquadrati, nei limiti dei posti disponibili, nella categoria di capo squadra di seconda classe di cui alla tabella approvata con l'art. 1 della presente legge, con attribuzione del parametro 190.

All'inquadramento si provvede con deliberazione della giunta regionale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale, sulla base di una dichiarazione del capoufficio attestante l'effettivo esercizio da parte degli operai da inquadrare nella nuova categoria delle mansioni di cui al comma precedente, secondo l'ordine di ruolo.

Art. 4.

I capi squadra di prima e seconda classe delle aziende speciali di sistemazione montana delle province di Trento e di Bolzano sono considerati agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 5.

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 5 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 dicembre 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

TABELLA

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO

Parametro	Categoria	Numero dei posti
210	Capo operaio - Capo squadra di 1ª classe	18
190 165	Operaio specializzato - Capo squadra di 2ª classe	44
173 146	Operaio qualificato	18
153 133	Operaio comune	9
	Totale	89

(271)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750460)